

# COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

---

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza in Prima - Seduta

**Numero 19 Del 05-08-14**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI  
- PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** del mese di **agosto** alle ore **19:30** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

GORZA ROBERTO	P	LEPRE FABIANO	P
PETRUCCO IVAN	P	BURI PAOLO	P
PERESANO SILVA	P	COZZI GIUSEPPE	P
MININ DIMITRI	P	CADAMURO LUCA	P
COMISSO GIOVANNI	P	COSSARO ALESSANDRA	P
CHIALCHIA PAOLA	P	ARABONI ANTONELLA	P
VALVASON IVAN	P	TOMASIN LUCA	P
D'AMBROSIO SERENA	P	CODARIN FANNY	A
ROSARIO MARIA ESTHER	A		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. GORZA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

## **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI - PROVVEDIMENTI**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO il Titolo 2 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) e precisamente l'art. 15 il quale specifica che "Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e di primo grado. Condizione per l'equiparazione ad abitazione principale è l'obbligo di presentazione tempestiva della dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, diversamente non sarà riconosciuta l'assimilazione;

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12/07/2013 con la quale venivano approvate le seguenti aliquote e le detrazioni:

- a) l'aliquota base è fissata allo 0,76 % a sensi del comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4% ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 Tale aliquota è prevista anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota dello 0,2% ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- d) l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in euro 200 ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- e) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo dovuto risulta essere inferiore a € 12,00.

TENUTO conto del Regolamento IUC, approvato in questa seduta, e delle relative modifiche apportate alla disciplina sull'IMU.

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2014 le stesse aliquote e detrazione applicate nel 2013, ma con le modifiche apportate dalla normativa vigente e dal Regolamento IUC citato al comma precedente.

VISTO l'art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il D.M. 29/04/2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014.

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 14, comma 14, con la quale si stabilisce, in via straordinaria per l'anno 2014, che i comuni e le province della regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità (tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014, pertanto, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione era stato fissato al 15 luglio 2014).

VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, mediante il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 - da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia - è stato prorogato al **31 agosto 2014**.

VISTO:

- il D.Lgs. 504/1992;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione espresso in data 18.07.2014 (allegato), posto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 267/2000;

**Il sindaco** illustra il Contenuto della delibera.

**Il consigliere Tomasin** chiede quando la dichiarazione di comodato ad uso gratuito da parte dei parenti di I grado deve essere presentata ai fini dell'esenzione Imu

**Il sindaco** risponde che tale dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e che naturalmente deve essere supportata dalla registrazione dell'atto di utilizzo dell'immobile ad uso gratuito.

**Il Sindaco** pone ai voti il punto:

CON VOTI:

Favorevoli	10
Astenuti	5 (Cozzi Giuseppe, Cadamuro Luca, Cossaro Alessandra, Araboni Antonella, Tomasin Luca)

## **DELIBERA**

- di confermare anche per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni di seguito riportate:
  - l'aliquota base è fissata allo 0,76 % a sensi del comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
  - l'aliquota per l'abitazione principale – categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4% ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011; restano escluse dal tributo le abitazioni principali, con le relative pertinenze, non censite nelle citate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in euro 200 ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

- i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo dovuto risulta essere inferiore a € 12,00;
- di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e di primo grado. Condizione per l'equiparazione ad abitazione principale è l'obbligo di presentazione tempestiva della dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, diversamente non sarà riconosciuta l'assimilazione;
- di dare atto che, a partire dal 01.01.2014, l'IMU non è più dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 1, c. 708, della L. 147/13;
- di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ed ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/2011 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

---

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione sopra riportata;

**CON** la seguente votazione

**Presenti n. 15**

**Favorevoli: Voti 10**

**Astenuti: Voti 5 (Cozzi Giuseppe, Cadamuro Luca, Cossaro Alessandra, Araboni Antonella, Tomasin Luca)**

### DELIBERA

**Di dichiarare**, con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to GORZA ROBERTO

Il Consigliere Anziano  
F.to PETRUCCO IVAN

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. CANDOTTO RITA

---

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione <sup>è stata</sup> affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e <sub>vi rimarrà</sub> precisamente dal 08-08-2014 al 23-08-2014.

Data 08-08-2014

L'Impiegato Addetto  
F.to

Reg.Pubbl.nr. 250

---

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 05-08-14**

Proponente Ufficio/Servizio: \_\_\_\_\_

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI -  
PROVVEDIMENTI**

**PARERE TECNICO** (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, \_\_\_\_\_

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio: \_\_\_\_\_

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI -  
PROVVEDIMENTI**

**PARERE CONTABILE** (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, \_\_\_\_\_

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Gloazzo rag. Manuela

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio: \_\_\_\_\_

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.